






CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise


Deliberazione n° 27
del 18/04/2016

Oggetto: Violazione D.Lgs 177/2005 e D.Lgs 44/2010 emittente Radio Telemolise -
determinazioni

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di aprile, nella sede di Via Colitto, 7-
Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Dr. Lucio Dalla Torre;



- VISTA la legge istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni n°18, del 26 agosto 2002 pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Molise n.19 del 31 agosto 2002 successivamente modificata ed integrata con l'art. 3, della legge 4 maggio 20156, n° 8 *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 32105 in materia di anatre e spese . Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”*.
- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n°249 recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n°177, recante *“Testo Unico della Televisione”* come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n°44, recante *“Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n°59, recante *“ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenza delle Corte di Giustizia delle Comunità Europee”*, convertito con modificazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

RILEVATO, che a seguito della prescritta attività di monitoraggio riservata al CO.RE.COM. Molise, espletata nel periodo 15 – 28 novembre 2015 sono emerse a carico dell’ emittente televisiva Radio Telemolise dei rilievi, appresso riportati:

- La scritta *“Pubblicità”* scompare dopo qualche secondo e, quindi, non permane per tutta la durata dello spot;
- Presenza di pubblicità commerciale occulta (ex. Art. 21, comma 1 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); si è riscontrato durante alcune trasmissioni la promozione di attività e prodotti di aziende private attraverso vere e proprie telepromozioni *“occulte”*.. In particolare si segnalano i seguenti programmi:

Viaggio in Molise”

- puntata del 20/11/2015 inizio 15:36:37 termine 15:59:05. La puntata è interamente dedicata all’evento *“Campobasso Sposi”*, tenutosi a Ripalimosani. Sono presenti promozioni pubblicitarie occulte, attraverso interviste e inquadrature a prodotti. Le attività interessate

sono : “Ninfea Eventi”, “Paolo Ciocca e Pino Manocchio fotografi”, “Vanity Gold” (Gioielleria), “Di Paola Viaggi” (Agenzia di viaggio di Campobasso), “Hennè” Parrucchieri. La puntata è andata in onda in replica il 20/11/2015 alle 20:36:06 (fine 20:57:51) il 21/11/2015 alle ore 13:19:55 (fine 13:43:00) e il 24/11/2015 alle 18:15:19 (fine 18:24:40).

- Puntata del 24/11/2015 (inizio 15:34:198 – fine 15:52:37) La puntata è interamente dedicata all’evento “White Wedding Luxury”, organizzato dall’azienda D’Amico Arreda, tenutasi a Civitanova del Sannio. L’evento viene pubblicizzato ripetutamente attraverso spot all’interno delle interruzioni pubblicitarie dell’emittente per l’intera settimana.

Tg Molise

Edizione delle 14:00 del 23/11/2015 – Servizio sull’evento “centro commerciale : “Isernia, centro del Molise festeggia il compleanno “ (inizio 14:18:27 – fine 14:20:16), e il servizio all’evento “White Wedding Luxury”, organizzato dall’azienda D’Amico Arreda, tenutasi a Civitanova del Sannio (inizio 14:20:17 fine 14:22:00).

Entrambi i servizi vengono ripetuti nelle seguenti edizioni del Tg il 23/11/2015 nelle edizioni delle 19:26:13; 22:54:38, il 24/11/2015 nelle edizioni delle 00:07:30; 00:45:03; 01:21:52; 01:57:02; 02:32:12, 03:07:23, 03:47:554; 04:23:05; 04:57:18; 05:33:49 e 06:09:24.

Gi eventi in questione vengono pubblicizzati ripetutamente attraverso spot all’interno delle interruzioni pubblicitarie dell’emittente per l’intera settimana.

RILEVATO che con nota 1944 del 19/02/2016 il Servizio ha avviato le procedure di contestazione delle infrazioni sopra descritte;

LETTA la nota inviata dall’Emittente televisiva in data 07/03/2016 ed acquisita al protocollo al n° 2577 in pari data, la cui copia è parte integrante del presente provvedimento;

Il Comitato in relazione alle contestazioni mosse all’emittente televisiva Tele Molise s.r.l. con nota 1644/2016 e le osservazioni presentate dall’emittente medesima nel verbale redatto il 7 marzo 2016 a seguito di audizione

UNANIME DELIBERA

Di archiviare il procedimento atteso che le presunte violazioni contestate all’emittente televisiva non sussistono, atteso che relativamente alla prima presunta violazione, di fatto l’obbligo di mantenere sempre visibile l’indicazione “messaggio promozionale”, insiste solo per i casi indicati dall’art.13, comma 3, del D.M. 581 del 9 dicembre 1993, pertanto la disciplina non si applica nel caso di spots pubblicitari; per quanto attiene la seconda presunta violazione dalle memorie prodotte e dalla visione del servizio oggetto della contestazione risulta che le violazioni non sussistono in quanto le immagini son afferenti a degli eventi fieristici all’interno dei quali sono stati intervistati degli operatori economici che hanno promosso la loro attività professionale.

Di notificare il presente provvedimento all’emittente Tele Molise s.r.l..



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n..... fogli, di cui..... allegati che consistono in facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore
